

BGer 2C 410/2022 vom 31. Mai 2022

Bundesgericht, 2022-05-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_410_2022

FR: TF 2C 410/2022 du 31 mai 2022

IT: TF 2C 410/2022 del 31 maggio 2022

Regeste

Assoggettamento all'imposta cantonale | Finanze pubbliche & diritto tributario

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 146 IV 185 consid. 2).

E. 1.2

L'impugnativa concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall' art. 83 LTF ed è diretta contro una decisione finale (art. 90 LTF ; cfr. DTF 134 II 349 consid. 1.4) resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). La via del ricorso in materia di diritto pubblico è dunque aperta.

E. 1.3

Giusta l' art. 42 LTF , un ricorso davanti al Tribunale federale deve contenere conclusioni, motivi e indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1); nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2). Nell'allegato ricorsuale, la parte ricorrente deve di conseguenza confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale - di queste ultime potendo essere censurata soltanto un'applicazione arbitraria - che dev'essere fatta valere con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 139 I 229 consid. 2.2 e richiami). In questa ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie o semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 142 III 364 consid. 2.4).

E. 1.4

A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, esigenza il cui adempimento dev'essere dimostrato dalla parte ricorrente, questa Corte non tiene inoltre conto di fatti o mezzi di prova nuovi (art. 99 cpv. 1 LTF), i quali non possono in ogni caso essere posteriori alla stessa (cosiddetti veri nova; DTF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 e rispettivi richiami). Le dichiarazioni di conoscenti allegate dal ricorrente al suo ricorso sono tutte posteriori alla sentenza impugnata e non vanno pertanto presi in considerazione.

E. 1.5

Quando rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti e un apprezzamento delle prove manifestamente inesatto, cioè arbitrario, la parte ricorrente deve motivare la censura

con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF). In questo contesto, non basta opporre il proprio punto di vista alle conclusioni dell'istanza inferiore. Siccome, nel campo dell'accertamento dei fatti e dell'apprezzamento delle prove, l'istanza precedente gode di un grande potere discrezionale (sentenza 2C_984/2019 del 3 marzo 2021 consid. 2.3), va in particolare dimostrato che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante, suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto, ponendosi in aperto contrasto con gli atti o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 145 V 188 consid. 2 e richiami). La mera divergenza con il punto di vista della parte ricorrente non attesta arbitrio (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii).

E. 2.1

Innanzitutto occorre precisare che il ricorrente si limita a contestare i fatti. In effetti, il gravame non contiene considerazioni di natura giuridica che esponano quali disposti legali sarebbero violati e in che cosa consisterebbe la lesione del diritto applicabile. Secondo il ricorrente la Camera di diritto tributario avrebbe apprezzato in modo arbitrario i mezzi di prova a sua disposizione. Riguardo alla separazione di fatto dalla moglie, afferma che l'autorizzazione rilasciata dal pretore il 13 aprile 2021 costituirebbe una prova inoppugnabile e contesta che si possa ritenerla priva di valore probatorio. Tale argomentazione non è tuttavia idonea a dimostrare che l'opinione dei giudici cantonali secondo cui una convenzione redatta il 9 aprile 2021 non ha alcuna efficacia probatoria riguardo ad una separazione che sarebbe intervenuta il 14 maggio 2012 sia insostenibile, priva di senso e, quindi, inficiata d'arbitrio. In seguito il ricorrente sostiene di avere fornito una copiosa documentazione e precisa che il pagamento di una pigione per il suo alloggio sarebbe del tutto irrilevante. Egli nulla adduce invece riguardo al fatto che non ha fornito, malgrado le richieste del fisco, le fatture relative al consumo dell'acqua e dell'elettricità. In realtà le critiche del ricorrente si esauriscono nell'esposizione di una propria versione dei fatti rispettivamente in una loro personale lettura, ciò che tuttavia non è sufficiente per dimostrarne l'arbitrio. In effetti, una censura basata sulla violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) non può esaurirsi in considerazioni che forniscono solo una diversa lettura delle prove addotte. Incombeva invece al ricorrente specificare quale/i mezzi di prova - suscettibile/i di modificare la sentenza querelata - non sarebbe/ro stato/i debitamente considerato/i dalla Corte cantonale rispettivamente spiegare e dimostrare in che il senso e la portata dei medesimi sarebbero stati arbitrariamente valutati. Per prassi costante spetta a chi ricorre argomentare, per ogni accertamento di fatto censurato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, per quale ragione l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione invocata su singoli aspetti sarebbe suscettibile d'avere influenza sull'esito del litigio, ciò che in concreto non è stato fatto. Censure appellatorie come quelle avanzate dal ricorrente non vanno prese in considerazione e sfuggono ad un esame di merito.

E. 2.2

Da quanto precede discende che l'argomentazione del ricorrente non rispetta le esigenze di motivazione poste dall' art. 106 cpv. 2 LTF , motivo per cui l'impugnativa sfugge ad un esame di merito.

E. 2.3

Il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

E. 3

Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

E. 4

Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 31 maggio 2022 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero La Presidente: F. Aubry Girardin La Cancelliera: Ieronimo Perroud

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.